



CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA

REGOLAMENTO COMUNALE

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI (D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 13/10/1995.
Modificato agli artt. 15 e 16 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 29/12/1999
Modificato agli artt. 15 e 16 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 29/03/2006
Modificato all'art. 16 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 17/06/2009

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA ANNUALE

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale in base a tariffa denominata "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" disciplinata dal D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche e integrazioni e secondo le disposizioni del presente Regolamento.

ART. 2 - OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:

- a) la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e modalità d'applicazione del tributo;
- b) la classificazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
- c) l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni d'uso e all'individuazione delle fattispecie agevolative.

ART. 3 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del DPR 10.9.82, nr. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs.507/93

Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza o capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, assimilabilità dei rifiuti solidi speciali agli urbani).

ART. 4 - GETTITO COMPLESSIVO DELLA TASSA ANNUALE

1. Il gettito complessivo presunto della tassa viene determinato secondo i principi stabiliti dall'art. 61 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, in misura pari ad una aliquota del costo d'esercizio di cui al comma 2 del medesimo art. 61 da stabilirsi all'atto della deliberazione delle tariffe per unità di superficie relative ai locali ed aree assoggettati alla tassa.

2. Col medesimo atto deliberativo sono motivate le scelte relative al grado di copertura del costo del servizio attraverso il gettito della tassa e quantificate le eventuali deduzioni derivanti da proventi di attività di recupero di materiali.

ART. 5 - NATURA DELLA TASSA, TARIFFE E PARAMETRI DI COMMISURAZIONE

1. La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili, in relazione al tipo d'uso cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento.
2. L'articolazione delle tariffe unitarie da applicare alle superfici tassabili viene determinata secondo le modalità fissate al successivo Capo II.
3. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadro di superficie dei locali e delle aree tassabili.
4. La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale le frazioni di mq. fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a 1 mq.
5. Per l'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle aree recintate pertinenti allo stesso o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

CAPO II

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE

ART. 6 - DEFINIZIONI

1. Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali ed alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente Regolamento, sono definite le seguenti grandezze:

a) Coefficiente di produttività specifica.

Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, espressa in kg./mq. anno, propria dell'attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili.

b) Coefficiente medio di produttività specifico.

Per coefficiente medio di produttività specifico si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta e il totale delle superfici dei locali iscritti nei ruoli della tassa.

c) Indice di produttività specifica.

Per indice di produttività specifica proprio delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica e il coefficiente medio di produttività specifica.

d) Costo convenzionale del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali ad essi assimilati.

Per costo convenzionale "C" del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs.n. 507/93, al netto delle deduzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, e il numero, compreso tra 0,5 ed 1, che esprime il grado di copertura del costo del servizio stabilito annualmente dal Consiglio Comunale all'atto dell'approvazione delle tariffe unitarie della tassa da far valere per l'anno successivo.

Il costo convenzionale del servizio coincide col gettito previsto della tassa R.S.U.

e) Tariffa media convenzionale.

Per tariffa media convenzionale T_m si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio e la superficie St dei locali iscritti nei ruoli della tassa, secondo la formula: $T_m = C/St$.

f) Coefficiente di qualità

Per coefficiente di qualità si intende un coefficiente moltiplicatore K rappresentato da un numero puro tra 0,8 ed 1,2, da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa

unitaria di ciascuna classe di contribuenza, al fine di tenere conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto (peso specif., potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media) derivante dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza, significative ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento.

2. Nell'assegnazione del valore attribuito, per ciascuna classe, al coefficiente K, si tiene conto del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento - nelle sue fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo - del rifiuto derivante dalla classe considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti.

ART. 7 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA.

1. I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuati su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento, da eseguirsi con frequenza almeno quadriennale.

2. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto eseguite dal soggetto gestore del servizio, quali coefficienti di produttività specifica potranno essere assunti:

a) quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti gestori dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e della caratterizzazione del sistema insediativo nonché dello sviluppo socio-economico;

b) quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati di bibliografia sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, ovvero da dati statistici medi pubblicati da organi e/o uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, o altri Enti o di Istituti pubblici di ricerca.

ART. 8 - MODALITA' DI RIDEFINIZIONE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. La formazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto.

2. Per l'attribuzione delle varie classi di contribuenza di attività non specificamente analizzate si applicano criteri d'analogia.

3. Le classi di contribuenza individuate, si caratterizzano:

a) da un proprio valore del coefficiente di attività specifica "qn" costituito dalla media ponderale, riferita all'incidenza delle relative superfici sulla superficie totale iscritta nei ruoli della tassa per la classe in questione, dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella classe medesima;

b) da un proprio valore dell'indice di produttività specifica "ln", dato dal rapporto tra coefficiente di produttività specifica "qn" e coefficiente medio di produttività specifica "qm";

c) da un proprio valore "Kn" del coefficiente di qualità "K" .

ART. 9 - QUANTIFICAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. Fatte salve le agevolazioni di cui al successivo Capo V del presente Regolamento, le tariffe unitarie, espresse in lire/mq, per ciascuna delle classi individuate vengono determinate con la seguente formula: $T_n = K_n * I_n * T_m$ (arrotond. a lire 10).

2. Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie si procede nei seguenti termini:

a) rideterminazione annuale della Tariffa media, sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa;

b) ridefinizione periodica, con frequenza almeno decennale, dei coefficienti ed indici quantitativi di produttività specifica da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti secondo le modalità di cui al precedente art. 7, con eventuale conseguente scomposizione e riaggregazione delle classi e/o sottoclassi di contribuenza;

c) revisione occasionale dei coefficienti di qualità sia relativamente all'intervallo dei valori minimi e massimi, che ai valori attribuiti a ciascuna classe, da effettuarsi quando s'introducano innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento definitivo, ovvero, a seguito di approfondimento delle analisi eseguite in sede d'impianto del meccanismo tariffario, che evidenzino la documentata opportunità di modifiche ai coefficienti.

3. E' consentito l'aggiornamento delle tariffe mediante attribuzione di aliquote omogenee di incremento o decremento percentuale solo nell'ipotesi di sostanziale invarianza dei parametri che concorrono alla quantificazione delle tariffe e dei relativi rapporti.

CAPO III
CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE
DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI
PRODUZIONE DEI RIFIUTI

ART. 10 - CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinate, sono suddivise nelle categorie riportate all'Allegato A al presente Regolamento. Per i locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli elencati nell'Allegato A, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani ed assimilati.

CAPO IV

TASSABILITA' A MODALITA' DIVERSIFICATA TASSAZIONE DI LOCALI ED AREE ASSOGGETTATI A TASSA

ART. 11 - SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano e detengono i locali e le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. Il Comune quale Ente impositore non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali.
3. Per i locali ad uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dai proprietari o conduttori dei locali o dai gestori dell'attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o, comunque, per un periodo inferiore all'anno.
4. In presenza di parti comuni tassabili dei condomini (aree scoperte adibite a parcheggio o parco e giardino), in caso che i singoli condomini o l'Amm.ne Condominiale non provvedano, nei tempi e modi dovuti alla denuncia, la tassa si determina aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi:
 - a) di una quota pari al 5%, nei fabbricati con più di 5 condomini;
 - b) di una quota pari al 10% nei fabbricati fino a 5 condomini.

ART. 12 - TASSABILITA' DI LOCALI ED AREE

1. Fatte salve le esclusioni di Legge e quelle di cui al successivo art. 13 sono assoggettati alla tassa i locali e le aree scoperte occupati o detenuti, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale, in cui il servizio è istituito o, comunque reso in via continuativa, ancorché in zona non ancora perimetrata, nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civili abitazioni, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
3. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con aree scoperte di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione e/o fabbricato.
4. Gli occupanti o detentori di insediamenti situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti nei contenitori più vicini. In tale zona la tassa è dovuta così come di seguito:
 - a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta, rientrando nella zona perimetrata o di fatto servita, non supera i mille metri.
 - b) In misura pari al 35% della tariffa se la suddetta distanza va dai mille ai millecinquecento metri.
 - c) In misura pari al 30% della tariffa se la distanza è superiore.
5. Previo formale e motivata diffida dell'utente al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed ai competenti uffici comunali, attestante situazione di carenza o di grave irregolarità del

servizio ove non si provveda entro 15 gg. dalla diffida a regolarizzare lo stesso o ad argomentare l'insussistenza dei motivi della diffida, il tributo è, ai sensi art. 59 del D.Lgs. 507/93, dovuto in misura:

a) Pari al 40% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso venga svolto in grave violazione delle prestazioni regolamentari sulla distanza massima dei contenitori, della capacità minima che devono assicurare o della frequenza di raccolta.

Le riduzioni di cui al presente comma, qualora dovute, sono computate in relazione ai bimestri solari d'irregolarità del servizio.

ART. 13 - NON TASSABILITA' DI LOCALI ED AREE

1. Non sono assoggettati alla tassa i seguenti locali ed aree che per loro caratteristiche e destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti o ne producono in quantità irrilevante a norma dell'art. 62 del D.Lgs. 507/93:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;

b) ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a mt. 1,50, dove non è possibile la permanenza;

c) le parti comuni dei condomini di cui all'art. 1117 del C.C., ad eccezione delle aree cortilizie adibite a giardino o a parco;

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree coperte o in aree scoperte;

e) unità immobiliari prive di utenze (gas, luce);

f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che tale beneficio è limitato al periodo d'effettiva mancata occupazione dell'immobile;

g) locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici;

h) edifici e loro parti adibiti a qualsiasi culto nonchè i locali strettamente connessi all'attività di culto (cori, cantorie, sacrestie e simili).

2. Per situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano criteri di analogia.

3. Fermo restando quanto disposto dal successivo art. 15, nella determinazione delle superfici tassabili non si tiene conto di quella parte di esse ove per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formino di regola rifiuti speciali tossici o nocivi, non assimilati a rifiuti urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori stessi in base alle vigenti norme.

La non tassabilità delle superfici ove si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi viene accertata in esito alla procedura prevista dalle norme e dal regolamento di servizi di smaltimento dei rifiuti.

ART. 14 - RIDUZIONI DELLE SUPERFICI

1. Per aree scoperte operative si applica una riduzione del 50%. Si intendono per tali, le superfici esterne adibite ad uso o permanentemente destinate ad attività, suscettibili di

produrre rifiuti e, pertanto, comprese nelle classi di contribuenza di cui al presente Regolamento.

2. Per aree accessorie e pertinenziali si applica una riduzione del 25%. Si intendono per tali, le superfici scoperte destinate in modo durevole e funzionale a servizio ed ornamento, di locali e aree tassabili, da parte del proprietario o di chi ne dispone.

3. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili tossici o nocivi, sono individuate le seguenti categorie soggette a riduzione della superficie d'applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri attraverso la prevista documentazione, l'osservanza delle norme sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi: ALLEGATO B.

4. Per eventuali attività non considerate nell'Allegato B, di cui al precedente comma, si fa riferimento a criteri di analogia.

ART. 15 - RIDUZIONI TARIFFARIE

La tariffa unitaria della tassa è ridotta di un importo pari al 25% nei seguenti casi:

c) abitazioni condotte da un unico occupante, con la precisazione, che nell'ipotesi in cui la superficie soggetta a tassazione sia maggiore a 80 metri quadri, la riduzione non è applicata per la superficie eccedente tale valore;

d) abitazioni rurali occupate da agricoltori, limitatamente alla parte della costruzione destinata ad uso abitativo.

Le riduzioni di cui sopra saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata, e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni previste per l'ammissione al beneficio,. Le riduzioni tariffarie saranno applicate con effetto dall'anno in corso al momento della presentazione della richiesta. La richiesta dovrà essere reiterata ogni anno e fatta pervenire all'ufficio tributi entro la data di scadenza dell'ultima rata del ruolo ordinario.

Per poter accedere alle agevolazioni il nucleo familiare del richiedente non deve possedere proprietà immobiliari superiori a € 100.000,00 (centomila) ai fini ICI.

La tariffa unitaria della tassa è ridotta di un importo pari al 50%, per quelli Istituti Religiosi che svolgono attività educativa e scolastica la cui retta d'iscrizione non copre interamente i costi di gestione. Tale riduzione avrà effetto dall'anno in cui il presente regolamento entra in vigore e sarà concessa a richiesta degli interessati corredata del bilancio di esercizio dell'anno precedente e da un'autocertificazione, effettuata dal legale rappresentante, che attesti l'ammontare della retta d'iscrizione per l'anno scolastico corrente. La richiesta va reiterata ogni anno.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata con l'allocazione di apposite risorse, diverse dai proventi della tassa.

L'importo della tassa è ridotta di un importo pari alla differenza tra il finanziamento statale per il pagamento della T.A.R.S.U. e l'intero ammontare del tributo iscritto al ruolo per le scuole statali pubbliche d'istruzione primaria dell'obbligo di competenza comunale, nonché per la scuola secondaria di primo grado.

CAPO V

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

ART. 16 - CONTRIBUTO SOCIALE

Al fine di agevolare i soggetti in condizioni economiche disagiate è istituito apposito contributo sociale, commisurato all'importo dovuto per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) limitatamente all'unità immobiliare destinata a "civile abitazione", con esclusione delle pertinenze, nella quale il soggetto passivo è residente secondo le risultanze anagrafiche.

Il contributo è così determinato:

- a) importo pari al 77,77% di quanto dovuto secondo le disposizioni del comma precedente in caso di valore ISEE fino ad € 5.559,00;
- b) importo pari al 55,55% di quanto dovuto secondo le disposizioni del comma precedente in caso di valore ISEE superiore ad € 5.559,00 e fino ad € 12.250,00.

L'ammontare del contributo e il valore ISEE può essere periodicamente modificato con deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi entro il termine fissato dalla norma statale per l'approvazione del bilancio di previsione.

Ai fini della concessione del contributo, il valore ISEE risultante da apposita certificazione, è così ridotto:

- a) di € 3.000,00 in caso di presenza nel nucleo familiare di almeno una persona diversamente abile con invalidità accertata superiore al 66%;
- b) di € 1.000,00 nel caso in cui l'abitazione di residenza è condotta in locazione con contratto registrato.

Le riduzioni del valore ISEE previste nel precedente comma sono cumulabili.

Il contributo deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro il termine annualmente fissato dal Settore Tributi e Patrimonio in relazione alla data di emissione del ruolo della TARSU e reso pubblico mediante comunicazione sul sito istituzionale dell'Ente nonché a mezzo stampa locale e manifesti murali.

La richiesta di contributo deve essere redatta, a pena di esclusione, utilizzando l'apposito schema predisposto dal Settore Tributi e Patrimonio.

Il Settore Tributi e Patrimonio redige la graduatoria degli aventi diritto al contributo, in ordine crescente dell'indicatore della situazione economica equivalente, con l'indicazione dell'importo a ciascuno spettante.

La copertura finanziaria è assicurata mediante destinazione di apposite risorse in bilancio diverse da quelle derivanti dalla TARSU.

In caso di insufficienza dello stanziamento di bilancio per l'erogazione del contributi a tutti i richiedenti aventi diritto, il contributo a ciascuno spettante è ridotto in proporzione al coefficiente determinato dal rapporto tra la somma stanziata in bilancio e il totale dei contributi spettanti prima della riduzione.

In caso di erogazione del contributo non si applica la riduzione prevista al precedente articolo 15 concernente le abitazioni occupate da persona unica.

Il contributo è erogato mediante predisposizione di scarico amministrativo dal ruolo TARSU dell'importo spettante.

ART. 17 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI

1. Su motivata istanza dei titolari di attività sono concesse le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata:

a) nel caso in cui siano documentate spese annue rapportabili a base annua non inferiore al 20 per cento della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, per interventi comportanti una diminuzione dei rifiuti conferiti al pubblico servizio di entità tale da comportare una riduzione del coefficiente di produttività specifica proprio della singola attività in misura pari almeno al 25 per cento di quello assegnato alla classe di appartenenza o analoga diminuzione del volume specifico del rifiuto conferito è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 20 per cento;

b) a favore delle attività che diano luogo a una produzione di rifiuti per composizione merceologica passibili di recupero e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero, anche senza utili diretti, in grado di sottrarli al conferimento agli impianti di smaltimento definitivo ordinariamente utilizzati, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultima almeno al 40 per cento della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della tariffa unitaria pari al 10 per cento;

c) nel caso in cui il produttore di rifiuti possa dimostrare di provvedere autonomamente, nel rispetto di vigenti disposizioni normative, al conferimento di frazioni merceologiche a soggetti abilitati, diversi dal gestore del pubblico servizio, a condizione che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultime per almeno il 40 per cento della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 20 per cento.

2. Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti a delle condizioni di cui alle Lettere a), b) e c) la riduzione tariffaria assentita può essere aumentata, previa adeguata istruttoria sulla documentazione prodotta, fino a un massimo del 30 per cento dell'entità della relativa tariffa unitaria.

3. Ai fini dell'ammissibilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la produzione ponderale complessiva può essere quantificata induttivamente, moltiplicando la superficie a ruolo per il coefficiente di produttività specifico attribuito alla classe di contribuenza in cui risulta inserita l'attività di che trattasi.

CAPO VI

DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

ART. 18 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art.77 del D.Lgs. 507/93.

E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.

2. La tariffa per mq di superficie occupata è determinata in base a quella rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento di rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata del 50 per cento senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree.

3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolta con il pagamento della tassa giornaliera da effettuarsi contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione e con il medesimo modello di versamento in c/c postale di cui all'art. 50 del D.L. 507/93

4. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

5. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, restando pertanto a carico degli occupanti gli eventuali oneri straordinari relativi alla maggiore produzione di rifiuti urbani esterni nella adiacenze dei locali e/o aree occupati, in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

CAPO VII

PROCEDURE E SANZIONI

ART. 19 - DENUNCE DI OCCUPAZIONE O DETENZIONE, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE

1. I soggetti indicati nell'art. 63 del D.Lgs. 507/93 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell' occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, nelle forme previste dall'art. 70 del D.Lgs. 507/93.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree alla loro superficie e destinazione che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque possano influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
4. In caso di cessazione o detenzione dei locali e aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata da diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
5. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minore ammontare della tassa; l'abbuono della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.
6. In caso di mancata presentazione nel corso dell'anno della domanda di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha richiesto la cessazione dimostri che non ha continuato l'occupazione o detenzione dei locali e aree, ovvero, se la tassa sia stata assolta dall' utente subentrante a seguito di autodenuncia o a seguito di recupero dell'ufficio.

ART. 20 - LOTTA ALL'EVASIONE

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno assicurare il servizio come segue:
 - a) UFFICIO TRIBUTI: dovrà assicurare la conservazione delle denunce e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in ordine alfabetico e/o con procedura informatica.
 - b) UFFICIO TECNICO: provvederà a rilasciare l'autorizzazione di abitabilità solo dopo aver acquisito le superfici delle singole unità immobiliari componenti il fabbricato, trasmettendo tali dati all'Ufficio Tributi per l'applicazione della tassa per la RSU.
 - c) UFFICIO POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA-LICENZE ED AUTORIZZAZIONI: dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera b), inoltre, in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza deve richiedere debita certificazione rilasciata dall'Ufficio Tributi attestante l'iscrizione nei ruoli comunali per la tassa Rifiuti Solidi Urbani;

d) UFFICIO ANAGRAFE: dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'Ufficio Tributi di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa e nel contempo ha l'obbligo di richiedere al cittadino che avanzi richiesta di residenza e/o cambio domicilio, debita certificazione rilasciata dall'Ufficio Tributi attestante l'avvenuta iscrizione per la RSU.

2. Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

ART. 21 - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del D.Lgs.507/93.

2. La variazione dell'ammontare della tassa dovuta a cambio di categoria o alla variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare a contribuenti avvisi d'accertamento.

3 Il contenzioso, fino all'insediamento di speciali organi di giurisdizione tributaria previsti dal D.Lgs. 542/92, è disciplinato dall'art. 63 del DPR 43/89 e dall'art. 20 del DPR 638/72 e successive modificazioni.

ART. 22 - MEZZI DI CONTROLLO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune può svolgere attività a ciò necessarie esercitando il potere previsto dall'art. 73 del D.Lgs. 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 dello stesso.

2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o superfici.

ART. 23 - SANZIONI

1. Le sanzioni sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 76 del D.Lgs. 507/93.

2. Per le violazioni di cui al comma 3 dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 150.000 si fa rinvio, per quanto attiene al procedimento sanzionatorio, alla Legge 689/81.

CAPO VIII

NORMA TRANSITORIE E FINALI

ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia per tutti gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa dalla sua entrata in vigore.

E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli artt. 79 e 80 del D.Lgs. 507/93 e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina.

ART. 25 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

1. Copia del presente Regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento, presso la Segreteria Generale del Comune e l'Ufficio Tributi.

ART. 26 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale di Controllo e la sua ripubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per gg. 15 consecutivi, munito degli estremi della delibera di approvazione e del provvedimento d'esame da parte del CO.RE.CO., con la contemporanea pubblicazione all'Albo Pretorio.

ART. 27 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) il regolamento comunale per la disciplina igienico – sanitaria del servizio di smaltimento dei rifiuti;
- c) il regolamento comunale di igiene;
- d) il Regolamento comunale di polizia urbana e rurale.

ART. 28 - VARIAZIONI AL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, e disposizioni del presente Regolamento, dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

ALLEGATO "A"
TARIFE TRIBUTO R.S.U.

1	RISTORANTI, PIZZERIE, OSTERIE, MENSE AZIENDALI, ROSTICCERIE, PUB, TUTTI I LOCALI ADIBITI A REFEZIONE.
2	ESERCIZI VENDITA FRUTTA E VERDURA, PESCHERIE, FIORAI.
3	STABILIMENTI BALNEARI.
4	IMPIANTI SPORTIVI (ESCLUSO CAMPI DI GIOCO).
5	ESERCIZI BAR, GELATERIE, PASTICCERIE, SUPERMERCATI, GRANDI COMPLESSI COMMERCIALI.
6	ESERCIZI ALIMENTARI (ESCLUSI ESERCIZI AL PUNTO 2).
7	ESERCIZI NON ALIMENTARI.
8	CASE DI CURA PRIVATE.
9	INDUSTRIE - ZONE DI PRODUZIONE ED AREE COPERTE - .
10	AREE SCOPERTE ADIBITE A CAMPEGGI, SALE DA BALLO ALL'APERTO, BANCHI DI VENDITA ALL'APERTO.
11	ALBERGHI, SCUOLE PRIVATE, ISTITUTI RELIGIOSI (ESCLUSE LE SALE DI CULTO RELIGIOSO).
12	STUDI PROFESSIONALI, UFFICI DELLE INDUSTRIE, ESERCIZI ARTIGIANI, DEPOSITI IN GENERE, CABINE TELEFONICHE, BANCHE, CINEMA, TEATRI, CLUB PRIVATI, CIRCOLI RICREATIVI, SALE DA GIOCO, AUTOLAVAGGI MANUALI ED AUTOMATICI.
13	STAZIONI FERROVIARIE, GARAGES PUBBLICI E PRIVATI, LOCALI DESTINATI AD ESPOSIZIONE MOBILI, MACCHINE INDUSTRIALI, AUTOVETTURE, MOTO, IMBARCAZIONI.
14	ARRE SCOPERTE DESTINATE AD ESPOSIZIONE AUTOVETTURE NUOVE O USATE, ATTREZZATURE EDILI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE.
15	CASE DI CURA PUBBLICHE ED AMBULATORI.
16	CIVILI ABITAZIONI, SCUOLE PUBBLICHE, CASERME, TERRAZZI SUPERIORI A MQ. 4, VERANDE.
17	AREE COPERTE CONDOMINIALI ADIBITE A PARCHEGGIO.
18	AREE SCOPERTE CONDOMINIALI, BOXES, CANTINOLE, AREE SCOPERTE DI PERTINENZA ALLE INDUSTRIE (PRATICATE MA NON ADIBITE A LAVORAZIONE.

ALLEGATO "B"

CATEGORIE SOGGETTE A RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

Attività	Percentuale di riduzione
LAVANDERIA A SECCO, TINTORIE NON INDUSTRIALI	20
LABORATORI FOTOGRAFICI/ELIOGRAFICI	20
AUTORIPARATORI, GOMMISTI, ELETTRAUTI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	20
GABINETTI DENTISTICI, RADIOLOGICI, ODONTOTECNICI E LABORATORI ANALISI	20
AUTOLAVAGGI	20
PELLETTERIE	20
VERNICIATORI, GALVANOTECNICI, FONDERIE CERAMICHE, SMALTERIE, LAVORAZIONE MARMI	50
METALMECCANICHE	20
FALEGNAMERIE, ALLESTIMENTI, INSEGNE LUMINOSE PUBBLICITARIE, MATERIE PLASTICHE, VETRORESINE.	20
TIPOGRAFIE, STAMPERIE, INCISIONI, VETRERIE.	20